

1/7/2011 Fondi Comuni: la tassazione ... le novità ...

Dal 1° luglio 2011 entra in vigore la riforma della fiscalità sulle quote dei fondi comuni di diritto italiano, che prevede il mantenimento dell'aliquota sui proventi per tutti i fondi al 12,50%, ma stabilisce l'adozione di una diversa modalità di calcolo.

La norma allinea il trattamento fiscale dei fondi comuni italiani a quello in vigore negli altri paesi comunitari, eliminando lo svantaggio oggi presente per i fondi italiani, per i quali la tassazione è applicata giornalmente in capo al fondo sul risultato maturato, rispetto a quelli esteri, per i quali, invece, la tassazione è applicata sul risultato realizzato e solamente al momento del disinvestimento.

Il nuovo sistema di tassazione consente ai fondi italiani di presentare rendimenti finalmente confrontabili in modo omogeneo con quelli dei fondi esteri, nonché di migliorare l'efficienza della gestione. Viene infatti progressivamente eliminata quella parte di attivo infruttifera, costituita dai crediti di imposta, che i fondi hanno maturato nei periodi precedenti.

Più in dettaglio, dunque, dal 1° luglio 2011, anche per i fondi italiani, la tassazione si applica sul risultato "realizzato" da ogni singolo partecipante al fondo medesimo e viene abbandonata la "vecchia" tassazione sul risultato "maturato", che gravava direttamente sul fondo.

La ritenuta del 12,50% viene pertanto applicata sui proventi eventualmente distribuiti dal fondo, ove previsto, e su quelli realizzati in sede di rimborso, anche parziale, delle quote, ricomprendendosi le operazioni di conversione (c.d. switch), le liquidazioni o cessioni delle quote, ovvero in caso di trasferimento delle stesse a soggetti diversi dagli intestatari dei rapporti di provenienza.

L'aliquota si applica sul differenziale positivo tra il valore di disinvestimento delle quote ed il costo medio ponderato di carico delle stesse, assumendosi, quale prezzo di carico delle quote di fondi già detenute alla data del 1° luglio 2011, il valore della quota al 30 giugno.

La ritenuta si applica a titolo d'imposta nei confronti di persone fisiche, società semplici, enti non commerciali.

A titolo d'acconto, invece, nei confronti di imprenditori individuali, società di persone residenti, società di capitali ed enti commerciali residenti, e stabili organizzazioni di società estere.

Sono esenti dall'imposizione i soggetti esteri, purché fiscalmente residenti in uno Stato che consenta un adeguato scambio di informazioni ai sensi delle norme vigenti in materia (Paesi della c.d. "white list") e le cui quote siano depositate presso un intermediario italiano.

Sono le società di gestione del risparmio che, in qualità di sostituti di imposta, applicano, ove previsto, la ritenuta del 12,50% sui proventi conseguiti che, come reddito di capitale, non

possono essere compensati da eventuali minusvalenze già realizzate dal sottoscrittore (essendo, quest'ultime, ricomprese nella categoria dei redditi diversi dalla normativa già da tempo vigente).

Se invece la differenza tra il valore di disinvestimento delle quote ed il costo medio ponderato di carico delle stesse risulta negativa, il valore derivante costituisce un reddito diverso (che rientra, in negativo, tra i redditi diversi di natura finanziaria) e, come tale, può essere portato a compensazione dei redditi diversi positivi prodotti da altri strumenti finanziari, entro la fine del quarto anno successivo a quello in corso.

Minusvalenza sono anche gli eventuali oneri accessori (commissioni di sottoscrizione e di rimborso, diritti fissi, altre spese amministrative) sostenuti dal sottoscrittore.

Per concludere, quindi, il nuovo regime fiscale in vigore dal 1° luglio 2011 favorisce una migliore gestione finanziaria dei fondi, senza comportare incombenze od oneri aggiuntivi per il risparmiatore titolare di quote di fondi comuni d'investimento.